

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA TUTELA, IL BENESSERE DEGLI  
ANIMALI  
E PER UNA MIGLIORE CONVIVENZA CON LA  
COLLETTIVITA' UMANA**

# SOMMARIO

## TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

### *Art. 1 - Oggetto del Regolamento*

1. Il presente Regolamento, nell'ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente, ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela dell'ambiente con particolare riguardo alla componente faunistica, la tutela e il benessere degli animali, per favorire una corretta convivenza con la collettività umana.

### *Art. 2 - Definizioni*

1. La definizione generica di animale si applica, quando non diversamente specificata, a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, in qualsiasi stadio del loro ciclo vitale, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. Ai fini del presente Regolamento, per animali di affezione s'intendono quegli animali che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo, mantenuti a scopo affettivo e che possono interagire con l'uomo con reciproco vantaggio.

### *Art. 3 - Principi e valori etici e culturali*

1. Il Comune di Rocca Susella riconosce agli animali la dignità di "esseri senzienti" contenuto nella Costituzione Europea sottoscritta dall'Italia, in base alla quale l'Unione europea e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali (ARTICOLO III-12 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa), nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle direttive europee, in merito al benessere degli animali, dalle leggi nazionali, dalla Regione Lombardia e dal proprio Statuto.
2. Il Comune di Rocca Susella in particolare:
  - a. promuove e sostiene iniziative e interventi che riguardino tutte le popolazioni animali presenti sul territorio, al fine di favorire la corretta relazione di convivenza fra uomo e animali e quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente;
  - b. riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche;
  - c. individua nella tutela degli animali, uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più vulnerabili;
  - d. riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, senza essere discriminato, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo

- sviluppo della persona umana e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia;
- e. promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, attività didattico-culturali rivolte all'infanzia, per favorire la conoscenza e il rispetto degli animali, nonché il principio della convivenza con gli stessi;
  - f. incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e che promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali;
  - g. promuove l'utilizzo di metodi sostitutivi all'impiego di animali nell'attività di sperimentazione per fini di ricerca scientifica di base o applicata;
  - h. organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono presso le strutture di ricovero convenzionate e mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
3. Il Comune di Rocca Susella sostiene lo sviluppo delle associazioni aventi finalità zoofile e animaliste attraverso le iniziative ed i programmi di cui al presente Regolamento.
  4. Il Comune di Rocca Susella condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, anche a fini di "ricerca scientifica", nei confronti degli animali; a tal fine, nel caso di episodi di maltrattamento, il Comune si riserva la facoltà di costituirsi parte civile nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
  5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

#### ***Art. 4 - Competenze del Sindaco e del Comune***

Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti, assicura la tutela di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

Al Comune, in base al D.P.R. 31 Marzo 1979 Art. 3, spetta, attraverso l'Ufficio di Polizia Locale, la vigilanza sulla osservazione delle leggi e dei regolamenti generali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico. In particolare, il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale: Può disporre, in caso di maltrattamenti ripetuti e comprovati, su richiesta dell'Ufficio di Polizia Locale che gli animali d'affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria e del benessere animale a spese del proprietario/detentori.

Il comune di Rocca Susella, in base alla Legge 281/91, alla Legge 189/04 e alla Legge Regionale 16/06, promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono. Inoltre, sulla base della normativa regionale, al Comune compete:

- a. la predisposizione delle strutture di ricovero deputate alle funzioni di canile sanitari e di canile rifugio;
- b. la prestazione dei servizi di ricovero e di cura temporanea, di animali d'affezione catturati o raccolti, fatta salva la facoltà per i comuni di demandare detto servizio ad associazioni di cui all'art. 111 della L.R. 33/2009, a cooperative sociali o a privati. Nei casi di convenzioni stipulate con cooperative sociali o privati deve essere garantita la presenza dei volontari delle associazioni di cui al primo periodo per favorire adozioni e

- affidamenti degli animali;
- c. l'attività di vigilanza e di prevenzione ed accertamento, effettuata dal Corpo di Polizia locale, delle infrazioni previste dalle leggi vigenti;
  - d. la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi e sulle modalità di attuazione della L.R. 33/09 relativamente alla parte della tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni animaliste e dei medici veterinari
  - e. la collaborazione con le ATS per la gestione dell'anagrafe canina regionale al fine di registrare eventi quali, cambio di proprietà o detenzione, cambio di residenza del proprietario o del detentore, smarrimento/furto o decesso dei cani già iscritti e per l'attività di vigilanza e di prevenzione e accertamento, effettuata dal personale incaricato, delle infrazioni previste dalla L.R. 33/09:
  - f. la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con le ATS con l'Ordine dei Medici Veterinari, le associazioni animaliste e con i cittadini "volontari", previamente formati, per la gestione delle colonie feline.
  - g. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 4 lettera c i comuni possono avvalersi mediante convenzioni della collaborazione delle Guardie Volontarie delle Associazioni di cui all'art. 111 della L. R. 33/2009 alle quali sia riconosciuto la qualifica di Guardia Giurata ai sensi del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773.

### ***Art. 5- Ufficio Tutela degli Animali***

Il Comune di Rocca Susella - tramite la Polizia locale e le altre forze dell'ordine - attua l'attività conseguente alle politiche per la tutela degli animali e vigila sull'attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni animaliste.

### ***Art. 6 - Ambito di applicazione***

1. Le norme del presente Regolamento si applicano agli animali di tutte le specie, vertebrati ed invertebrati, in qualsiasi stadio del loro ciclo vitale, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune di Rocca Susella.
2. Il presente Regolamento non si applica:
  - alle attività economiche di allevamento di animali da reddito;
  - agli esercizi di caccia e pesca;
  - alle attività di disinfestazione di vario tipo;

- alle attività di studio e sperimentazione.

## **Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI**

### ***Art. 7 - Modalità di detenzione e custodia di animali.***

1. Chiunque conviva con un animale d'affezione o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:
  - a. rifornirlo di cibo e di acqua, sempre accessibili all'animale, in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
  - b. garantire un ricovero adeguato al riparo dalle intemperie;
  - c. assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico;
  - d. consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
  - e. prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni;
  - f. assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
  - g. custodirlo in modo che non danneggi o sporchi le proprietà pubbliche e private.
2. Chiunque detenga a qualsiasi titolo un animale è responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, salute e benessere della prole.
3. Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi inoltre a:
  1. prevenire il randagismo e la proliferazione incontrollata di animali anche mediante gli interventi di sterilizzazione;
  2. sterilizzare i felini di proprietà lasciati liberi di vagare sul territorio e collaborare con il Servizio Veterinario ATS competente per territorio nelle operazioni correlate alla sterilizzazione dei gatti appartenenti alle colonie feline;
  3. sopprimere gli animali d'affezione solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario;
  4. denunciare, entro quindici giorni, la nascita di cucciolate al Servizio Veterinario dell'Ats. I detentori devono denunciare il furto, la scomparsa o la morte di un animale anche qualora tali eventi si verificano nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione.
4. La fuga o lo smarrimento di un cane dovrà essere senza ritardo e comunque entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento, segnalata al Servizio Veterinario e al Comando di Polizia locale o alle Forze dell'Ordine tramite comunicazione telefonica.
5. Chiunque abbia riportato sentenza di condanna, anche non definitiva, o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 c.p.p. o decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p., per i reati previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 c.p., per quelli previsti dall'art. 2 della legge del 20 luglio 2004, n. 189 e dall'art. 4 della legge del 4 novembre 2010, n. 201, non può detenere, a qualsiasi titolo, animali in ottemperanza al disposto dell'ordinanza del Ministero della Salute del 20 luglio 2017, proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, come modificata dall'ordinanza 3 agosto 2015, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (16A06557) (GU Serie Generale n.200 del 28.08.017).

## ***Art. 8 - Mancato benessere animale.***

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali o che contrasti con le vigenti disposizioni normative ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio (a mero titolo esemplificativo) nei divieti di cui ai commi seguenti del presente articolo.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti ed in condizioni ambientali non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare loro sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali caratteristici della loro specie.
4. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' parimenti vietato isolarli, anche per brevi periodi, in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole anche se posti all'interno di appartamenti o di altri locali (anche commerciali).
5. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
6. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia; fanno eccezione uccelli e piccoli roditori.
7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizioni che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l'uso di strumenti cruenti (collari elettrici con rilascio di scariche, collari con punte, ecc.) per l'addestramento di qualsiasi tipo di animale.
8. E' vietato l'addestramento di cani inteso ad esaltarne la naturale aggressività.
9. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme.
10. E' vietata su tutto il territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la detenzione di animali colorati artificialmente e la loro vendita.
11. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono

tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.

12. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei vani portabagagli chiusi (ovvero non comunicanti con gli abitacoli) degli autoveicoli o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi angusti. I mezzi di trasporto o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati a specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria, nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate. Il trasporto di animali a fini commerciali è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate
13. E' vietato esporre animali in luoghi chiusi ove i rumori siano tali da essere considerati nocivi per il loro benessere.
14. E' vietato detenere permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale gli animali, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento; al fine dell'applicazione di tale divieto si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della razza.
15. Gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi in conformità all'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n.201 sono vietati; gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda, di onicectomia sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti. Gli interventi devono essere registrati nella banca dati regionale dell'anagrafe degli animali d'affezione.
16. Sul territorio comunale è vietato allevare animali destinati alla pellicceria, alla pelletteria, alle esercitazioni didattiche.
17. E' vietato separare i cuccioli di cani e di gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario e gli stessi non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip, ai sensi della normativa vigente.
18. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio al seguito di mezzi in movimento, biciclette incluse.
19. E' vietato utilizzare la catena o qualunque altro strumento di costrizione simile E' vietato utilizzare la catena o qualunque altro strumento di costrizione simile salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. E' in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.
20. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
21. E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati dell'Amministrazione comunale contenenti prescrizioni sugli animali.

### ***Art. 9 - Tutela della fauna selvatica***

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano la protezione della fauna selvatica, l'esercizio della caccia e della pesca, le normative sanitarie.
2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve e i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie, e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio preposto.
3. Sono altresì sottoposte a tutela tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati.

### ***Art. 10 - Abbandono e rilascio di animali.***

1. E' vietato abbandonare o rilasciare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona, alloctona ed esotica, nonché uova o forme larvali, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpoidrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

### ***Art. 11 - Avvelenamento di animali.***

1. Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia (ordinanza del Ministro della Salute "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati" del 21.06.2017 che proroga l'ordinanza del Ministro della Salute del 13.06.2016 ) ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, nonché utilizzare in modo improprio, esche e bocconi avvelenati o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, compresi vetri, plastiche e metalli, o materiale esplosivo. E' vietato, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.
2. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite da ditte specializzate con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio; tali operazioni

dovranno essere pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo e comunque secondo le modalità previste dall'Ordinanza Ministeriale del 21.06.2017 e sue successive modifiche.

3. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, deve segnalarlo, oltre che ai soggetti previsti dalla legge, ove possibile, il maggior numero di elementi possibili: sintomatologia degli animali avvelenati, sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, luoghi in cui si sono verificati gli avvelenamenti, ubicazione delle esche o sostanze, ubicazione delle carcasse degli animali, ecc.
4. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio veterinario dell'ATS territorialmente competente.
5. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati, tramite il medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento, segnala alle Autorità competenti, l'accaduto. Il medico veterinario deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, accompagnati da referto anamnestico, al fine di indirizzare la ricerca analitica. L'invio di spoglie di animali deceduti per avvelenamento e campioni da essi prelevati, avviene per il tramite del Servizio Veterinario dell'ATS competente per territorio. L'Istituto Zooprofilattico fornirà l'esito delle analisi nei termini di 30 giorni dalla consegna dei campioni.
6. Secondo quanto previsto dall'Ordinanza Ministeriale del 21.06.2017, il Sindaco, a seguito della segnalazione di cui ai commi 3, 4 e 5, o qualora gli esiti degli esami effettuati dall'IZS competente per territorio siano positivi, deve dare immediate disposizioni per l'apertura di una indagine, da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti e provvedere ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell'area interessata; entro 48 ore dall'accertamento della violazione provvede, in particolare, ad individuare le modalità di bonifica del terreno e del luogo interessato dall'avvelenamento, prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonché ad intensificare i controlli da parte della Polizia Locale e delle altre Autorità preposte.

### ***Art. 12 - Obbligo di soccorso di animali feriti.***

Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno da parte del servizio veterinario dell'ATS o degli altri soggetti pubblici o privati abilitati al soccorso degli animali, ivi compreso il Comando di Polizia locale. Le persone coinvolte o che assistono a un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito o in evidente difficoltà.

### ***Art. 13 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico.***

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio, della museruola e di strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni, con esclusione dei cani guida per i privi della vista e dei diversamente abili e da essi accompagnati; per gli altri animali d'affezione è obbligatorio il trasportino.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura o entrino in conflitto con altri animali.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali, tranne i cani guida per i privi della vista e dei diversamente abili e da essi accompagnati. Il servizio taxi, a tale scopo, dovrà essere avvisato alla chiamata e dichiarare o meno la propria disponibilità ad effettuare il trasporto.
6. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che attiverà gli accorgimenti necessari.
7. Il trasporto pubblico per gli animali dovrà essere gratuito.

#### ***Art.14 - Disciplina del transito e del pascolo di greggi ed armenti sul territorio comunale***

1. Su tutto il territorio del Comune di Rocca Susella è fatto divieto di transitare, sostare e far pascolare, su aree di proprietà altrui, armenti e greggi.
2. In deroga, è consentito il solo transito sul territorio comunale di armenti e greggi previa richiesta da inoltrarsi al Sindaco almeno 15 giorni prima della data prevista per il transito. In allegato dovrà essere prodotta copia del "libretto per il pascolo vagante" rilasciato dal competente servizio veterinario dell'ATS attestante lo stato clinico favorevole dei capi oggetto della movimentazione. Nell'atto autorizzativo verrà indicato il percorso e gli orari al quale il conduttore del gregge dovrà attenersi.

3. Il transito degli armenti e greggi dovrà avvenire nel più breve tempo possibile ed effettuarsi in orari di minor traffico veicolare.
4. E' comunque vietato il transito del gregge nel centro storico del capoluogo.
5. Dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 184 del C.d.S.
6. Appena concluse le operazioni di transito, i conduttori del gregge o altri interessati, dovranno immediatamente provvedere alla pulizia della sede stradale eventualmente imbrattata dagli escrementi degli animali.
7. I cani al seguito delle greggi devono essere identificati con microchip, iscritti all'anagrafe e regolarmente vaccinati contro la rabbia.

### ***Art. 15 - Detenzione di animali nelle abitazioni***

1. La detenzione degli animali nelle abitazioni deve assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato e deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità, ai sensi dell'articolo 844 Codice civile e dell'art.659 del Codice penale.
2. La detenzione, non a scopo di lucro, di animali d'affezione in un numero superiore a dieci, condotta in locali o spazi abitativi di cui il proprietario degli animali abbia in uso, è subordinata a specifica comunicazione al Sindaco.

### ***Art. 16 - Inumazione di animali***

1. Per gli animali d'affezione deceduti, oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati, è consentito al proprietario il sotterramento in terreni privati o in aree individuate allo scopo, solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive trasmissibili agli esseri umani ed agli animali, ai sensi dell'art.19 del Regolamento (CE) n. 1069/2009. Per la sepoltura le spoglie devono essere poste ad almeno 70 cm di profondità dal calpestio e, se collocate in un contenitore, il medesimo deve essere biodegradabile.
2. Al fine di consentire a quanti hanno accudito e curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita, di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con l'animale posseduto, il Comune di Rocca Susella previo parere del Servizio Veterinario dell'ATS può autorizzare enti, associazioni o privati a destinare, in ottemperanza alla normativa in materia, appezzamenti di terreno recintati a "cimiteri per animali", approvandone il relativo regolamento di gestione. L'inumazione dovrà essere consentita per gli animali d'affezione di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato rilasciato da un medico-veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

### **Titolo III - VENDITA DI ANIMALI, LORO UTILIZZO PER ACCATTONAGGIO, PREMI, SPETTACOLI, FIERE, CIRCHI ED ALTRI INTRATTENIMENTI**

#### ***Art. 17 - Divieto di accattonaggio con animali.***

1. E' vietata la pratica dell'accattonaggio, animali in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, comunque sofferenti o in condizioni di suscitare pietà.
2. Senza apposita autorizzazione, è altresì vietata la vendita o l'acquisto di animali su suolo pubblico.

#### ***Art. 18 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.***

1. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali vivi in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie, quali mostre, manifestazioni itineranti, sagre, luna-park, lotterie, mercati ecc. E' parimenti vietato regalare animali vivi a scopopubblicitario.
2. La mancata osservanza può comportare la chiusura o la sospensione dell'attività per un massimo di tre giornate consecutive, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dal presente regolamento del presente regolamento.

#### ***Art. 19 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali***

1. L'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente in materia di commercio e al rispetto delle disposizioni contenute nel vigente regolamento di polizia veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia; restano ferme le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica.
2. L'esercente la vendita di animali, deve accompagnare ad ogni soggetto venduto, una scheda informativa che riporti tutte le informazioni sul tipo di animale.
3. E' vietato vendere o cedere a qualsiasi titolo cani o gatti di età inferiore ai sessanta giorni e gli stessi non possono essere ceduti o venduti se non identificati e registrati nella banca dati dell'anagrafe degli animali d'affezione con l'inserimento del microchip, ai sensi della normativa vigente.
4. E' vietata altresì, la vendita di animali a persone minorenni.
5. L'esercente deve indicare il nome corretto dell'animale posto in vendita evitando l'uso di nomi che possono indurre in errore l'acquirente sulla tipologia di animale acquistato.
6. E' fatto divieto agli esercizi commerciali, sia all'ingrosso che al dettaglio, di esporre al pubblico animali in vetrine esterne. All'interno dei negozi occorre predisporre spazi espositivi che garantiscano comunque le condizioni di comunicazione con l'ambiente esterno (la visione di persone, bambini, altri animali, ecc.), al fine di una

corretta fase di socializzazione. E' parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno degli esercizi commerciali in sede fissa sulla pubblica via. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico.

7. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno dell'esercizio commerciale, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua, di cibo e di lettiera.
8. E' vietata l'esposizione di animali ammalati o in evidente stato di debilitazione.
9. Quando non esposti, gli animali devono essere contenuti in gabbie, box o recinti idonei a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità con quanto disposto dal regolamento regionale n.2 del 13 Aprile 2017 e dai titoli IV - V - VIII - IX - X - XI - XII - XV del presente regolamento; nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne ed interne e durante la eventuale chiusura settimanale dell'esercizio, dovrà essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.
10. E' fatto divieto di affiancare in teche o gabbie animali appartenenti a specie competitive.
11. Per gli acquari nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne ed interne.
12. Nei locali di toelettatura, gli animali devono sostare per il tempo necessario alle operazioni, con espresso divieto di permanenza all'interno dei locali, fuori dell'orario di apertura.
13. L'esposizione di volatili all'interno degli esercizi commerciali in sede fissa deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, e protetti da rumori molesti o troppo forti, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del presente regolamento e comunque adeguate ed allestite con posatoi e arricchimenti ambientali idonei al tipo di volatile. Le gabbie devono essere provviste di ripari atti a permettere agli animali notturni di sottrarsi alla luce artificiale o diurna. E' vietato impedire l'accesso a tale riparo.
14. Le attività commerciali su area pubblica ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, che dovranno essere protetti dal sole, dalle intemperie e da rumori molesti o troppo forti, fornendo loro acqua e cibo necessari, contestualmente alla domanda di autorizzazione dovranno indicare l'orario di esposizione degli animali posti in vendita, che non potrà superare le cinque ore totali; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo articolo relativo alle dimensioni delle gabbie.
15. I registri di carico e scarico degli animali previsti dalle normative nazionali e locali per le attività commerciali, dovranno essere tenuti dagli esercenti presso la sede dell'attività ed esibiti a richiesta degli organi di vigilanza.
16. Gli allevatori o possessori di cani e/o gatti a fini commerciali, dovranno cedere gli animali consegnando all'interessato il certificato attestante il buono stato di salute dell'animale compilato da Medici Veterinari liberi professionisti. Il certificato dovrà riportare la data non anteriore a 10 gg.
17. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui al presente articolo, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista al successivo art.56, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per un massimo di tre giornate consecutive.
18. E' vietata l'esposizione di animali di qualsiasi specie in tutti quegli esercizi non autorizzati per il commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti, pub ecc.) finalizzati a richiamare pubblico, ad eccezione di acquari

contenenti esclusivamente pesci, crostacei ed invertebrati, purché detenuti secondo le disposizioni previste dal presente Regolamento

***Art. 20 - Manifestazioni promosse da Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale ed Enti Cinofili.***

1. Le Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale e gli Enti cinofili possono promuovere, anche a scopo di adozione di animali già ospiti delle strutture di ricovero, manifestazioni nei cui programmi siano previste esibizioni di animali di affezione coinvolti in giochi, in dimostrazione di agilità, capacità di apprendimento o di simpatia sensibilizzando i cittadini al problema dell'abbandono degli animali.
2. Le Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale e gli Enti cinofili possono altresì organizzare mostre o esposizioni di bellezza di cani di età superiore ai quattro mesi e debbono essere stati preventivamente sottoposti ad un piano vaccinale per tutte le malattie trasmissibili previste, essere iscritti all'anagrafe canina ed essere muniti di microchip.
3. Per lo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente articolo è consentito l'uso di gabbie o strumenti simili, limitatamente al trasporto degli animali sul luogo dell'iniziativa ovvero per garantire la momentanea sicurezza dell'animale stesso e sempre che lo stesso sia ivi trattenuto per un breve lasso di tempo.
4. Durante le manifestazioni dovrà essere garantita dall'organizzatore la presenza di un medico veterinario che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali.
5. Per lo svolgimento delle manifestazioni previste dal presente articolo, l'Associazione o l'Ente promotore dovrà presentare all'Ufficio preposto, apposita istanza di autorizzazione che sarà rilasciata previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ATS competente.
6. Per quanto compatibili, dovranno essere rispettate le modalità previste al successivo articolo.

***Art. 21 - Autorizzazione per la detenzione di animali d'affezione per esposizioni e manifestazioni.***

1. Per effettuare un'esposizione o manifestazione con animali d'affezione è necessario richiedere preventivamente l'autorizzazione al competente Ufficio comunale almeno 40 giorni prima della data fissata per l'apertura, integrando la domanda con una dettagliata relazione tecnico-descrittiva che preveda anche l'impegno incondizionato ad ottemperare alle prescrizioni di cui al presente regolamento e un elenco descrittivo degli animali con indicazione della specie e della razza
2. La domanda di autorizzazione dovrà essere sottoposta all'attenzione dell'Ufficio comunale competente al rilascio del parere da ritenersi vincolante e trasmessa, unitamente all'intera documentazione, alle Aree Distrettuali Veterinarie competenti per territorio, al fine del relativo Nulla Osta Sanitario indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Dirigente.
3. L'autorizzazione per effettuare l'esposizione o manifestazione con animali d'affezione non potrà essere rilasciata qualora: il richiedente non sia in possesso della specifica autorizzazione ad esercitare attività di mostra viaggiante rilasciata

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo in base alla Legge 337/68 (Circhi); - in caso di mostra-mercato, il richiedente non sia in possesso dell'autorizzazione alla vendita diretta; - lo stato di detenzione degli animali non risulti conforme alle vigenti disposizioni di legge, nonché a quelle del presente regolamento; - non sia stato effettuato il sopralluogo da parte degli operatori del Servizio Veterinario dell'ATS competente per territorio. Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati: - la piantina della mostra con numerazione e disposizione dei recinti predisposti; - l'elenco degli animali con la loro esatta dislocazione in recinti numerati nonché col numero di identificazione e dei trattamenti sanitari eseguiti; - un "piano operativo" in cui vengono illustrate le modalità di pulizia dei ricoveri e dello smaltimento dei rifiuti. Andrà altresì indicata la tipologia di alimento e l'ora della somministrazione. Ogni eventuale integrazione dei documenti di cui ai punti a) e b) dovrà essere consegnata, almeno 7 giorni prima dell'arrivo, al Comune ed al Servizio Veterinario della ATS per la predisposizione di opportuni controlli.

4. I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità alle disposizioni di legge ad al presente regolamento. In particolare per i cani ed i gatti devono applicarsi i parametri dimensionali previsti dall'art. 15 comma 3 del "Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, capo II della l.r.n. 33/2009" smi.
5. Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra di loro; è altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli ed animali gregari.
6. In particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento dell'esposizione o fiera, deve essere assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera dai box onde consentire il necessario movimento.
7. Ogni animale dovrà disporre di adeguato quantitativo di acqua fresca e pulita da bere.
8. Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposito contenitore per escrementi.
9. Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo o di posatoi onde potersi rifugiare ed è fatto assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi (barbagianni, gufi, allocchi, ecc.), mammiferi e rettili con prevalente attività notturna;
10. Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiali lavabili, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che possano creare danneggiamento. Detto pavimento deve essere sollevato dal terreno di almeno 15 cm. ed essere costruito in modo da impedire la dispersione al suolo.
11. I recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive (catenelle, cavalletti, tendine protettive ecc.) tali da impedire che il visitatore possa toccare gabbia o gli animali.
12. Durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive debbono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato e proporzionale al numero degli animali.
13. E' vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti o luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento, onde non costituire sovraeccitamento e stress degli animali esposti.

14. Tutti i cani oggetto di esposizione dovranno essere identificabili tramite microchip e scortati dal previsto certificato di iscrizione all'anagrafe canina regionale, al fine di comprovarne la provenienza e la proprietà.
15. Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 120 giorni; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza dei genitori.
16. E' fatto divieto di porre in vendita gli animali oggetto di esposizione e di pubblicizzare in qualsiasi modo la vendita presso allevamenti, pensioni o strutture varie. Tale divieto dovrà essere specificatamente previsto in appositi avvisi al pubblico e realizzati a cura del titolare della fiera.
17. Gli animali esposti, specie cani e gatti, debbono essere stati preventivamente sottoposti ad un piano vaccinale per tutte le malattie trasmissibili previste. Allo scopo necessiterà il corredo di idonea certificazione sanitaria, stilata in data non anteriore ai 10 giorni, che attesti lo stato di buona salute; per le mostre zootecniche gli animali dovranno essere scortati dai certificati sanitari previsti e richiesti dal Servizio veterinario dell'ATS. Oltre al controllo sanitario della ATS, l'organizzatore dovrà garantire la presenza di un veterinario libero professionista che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali. E' fatto obbligo ai titolari di esposizione di indicare il numero di animali presenti.
18. Nell'ambito della struttura organizzata deve essere realizzato un reparto isolamento, dotato di gabbie e attrezzature, onde poter ricoverare gli animali che dovessero presentare sintomi di malattia, dietro specifica richiesta del Servizio Veterinario della ATS.
19. E' vietato introdurre nell'ambito della mostra animali di proprietà non iscritti a catalogo.
20. E' vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie. E' necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori.
21. L'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere tempestivamente segnalato al servizio veterinario della ATS. Le spoglie animali dovranno essere smaltite in base alle vigenti normative (D. Lvo n. 508/92).
22. Nel caso di esposizione di animali esotici detenuti ai sensi della Legge 150/92 e del Decreto 19.4.96 che stabilisce: "L'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute pubblica e di cui è prevista la detenzione" (G.U. 232 del 3.10.96), il proprietario deve esibire l'avvenuta denuncia di detenzione alla Prefettura di residenza.
23. Gli animali dovranno essere movimentati esclusivamente con mezzi autorizzati idonei ai sensi di legge e nel rispetto del D. Lvo 30.12.92 n. 532 (protezione degli animali durante il trasporto - Dir. Cee 91/628). E' fatto divieto di stabulare animali di qualsiasi specie all'interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra. L'Ufficio comunale competente potrà richiedere ispezioni a sorpresa in qualsiasi momento, anche dei mezzi di trasporto, ai medici veterinari dell'ATS ed ai soggetti preposti alla verifica dell'osservanza del presente regolamento per constatare lo stato di salute psico-fisica degli animali.

***Art. 22 - Mostre, spettacoli, circhi, gare e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.***

1. E' vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, , dei circhi, delle manifestazioni zootecniche e dei concorsi ippici purché siano svolti in luoghi autorizzati e non ledano la dignità e il benessere degli animali.
2. Qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato previsto dalle leggi vigenti, effettuato a scopo di lucro, che contempli in maniera totale oppure parziale l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, è soggetta alle autorizzazioni comunali temporanee, sia di pubblica sicurezza che sanitaria, nonché all'eventuale parere, ove richiesto, della Commissione Comunale di Vigilanza sul Pubblico Spettacolo.
- 3 Ogni domanda volta ad ottenere a qualunque titolo l'autorizzazione a manifestazione con la presenza di animali dovrà essere sottoposta all'attenzione dell'ufficio preposto per l'acquisizione del relativo parere.
4. Per quanto concerne i circhi con animali, fermo restando quanto disposto dal precedente comma 1, è consentito l'attendamento e l'attività esclusivamente a circhi che rispettino i criteri e le linee guida di indirizzo emanati dalla Commissione Scientifica CITES in data 12/04/2006, di cui all'art. 4, comma 2, della Legge n. 150/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, che dettano regole dettagliate volte a garantire il benessere psicofisico delle diverse specie animali, con particolare attenzione alla custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione e alla sicurezza.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di sospendere l'attività circense e di non accordare per l'avvenire la concessione dell'area oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

## **Titolo IV - CANI**

### ***Art. 23 - Attività motoria e rapporti sociali.***

1. Chi custodisce un cane deve consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche etologiche, l'opportuna attività motoria effettuando regolari uscite giornaliere, anche ai fini dei rapporti sociali con altri esemplari della sua specie e con le altre persone.
2. E' vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
3. Il proprietario è altresì responsabile della riproduzione dell'animale.

## **Art. 24 - Custodia dei cani.**

1. Senza il controllo del proprietario o del detentore a qualsiasi titolo, è vietato lasciare i cani liberi di vagare per le strade e le altre aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale, soprattutto se ciò crea pericolo per l'incolumità di altre persone, animali oltre che al cane stesso.
2. E' vietato utilizzare la catena o qualunque altro strumento di costrizione simile salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. E' in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.
3. Le recinzioni dei proprietari e/o detentori di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
4. Il proprietario o detentore di almeno un cane custodito in abitazione con giardino o nelle aree interne degli stabilimenti industriali e/o artigianali, è obbligato a segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà, in prossimità dell'ingresso.
5. L'impiego dei collari con aculei interni, con dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici, o agiscano con sostanze chimiche, tranne quelli antiparassitari, è vietato.
6. la detenzione del cane negli appartamenti ed edifici residenziali, negli stabilimenti industriali e/o artigianali, nei giardini prossimi all'abitato, pur nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità, deve avvenire in modo tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica, soprattutto durante le ore notturne.
7. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.
8. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare danneggiamenti di cose.
9. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio, quando sono utilizzati:
  - a. dalle Forze dell'ordine e dalle Forze Armate;
  - b. per il salvataggio in emergenza per calamità naturali;
  - c. per partecipare a programmi di Pet Therapy;
  - d. per la pastorizia (ma solo quando sono utilizzati per lo scopo);
  - e. per la caccia (ma solo quando sono utilizzati per lo scopo).
10. I proprietari dei cani inseriti nel "registro degli animali aggressivi e mordaci" di cui al comma 5 dell'art.3 dell'Ordinanza Ministero Salute del 20.07.2017 "*Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente del 06/08/2013, come modificata dall'Ordinanza 03/08/2015*", devono stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

11. E' vietato possedere o detenere cani aggressivi e mordaci registrati ai sensi dell'art. s, dell'Ordinanza Ministero Salute del 20.07.2017 “Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente del 06/08/2013, come modificata dall'Ordinanza 03/08/2015” e sm.i
12. I proprietari e detentori a qualsiasi titolo di un cane, devono denunciare immediatamente ogni caso di morsicatura da parte del proprio animale al Servizio Veterinario dell'ATS, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 86 - 87 del D.P.R.320/1954.

### ***Art. 25 - Dimensioni dei recinti e dei box.***

1. Per i cani di proprietà custoditi in recinto, la superficie di base deve permettere libero movimento all'animale senza costrizioni;
2. La superficie del recinto deve risultare sgombra di oggetti che ne riducano la piena fruibilità e non dar luogo a ristagni d'acqua.
3. Nei recinti ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua fresca e pulita e di un riparo (cuccia, casotto, ecc.) che deve essere:
  - a) coperto su almeno trelati;
  - b) con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia a protezione dagli agenti atmosferici;
  - c) rialzato dal suolo o con pavimento che lo isoli dall'umidità del terreno;
  - d) di altezza non inferiore a quella del cane;
  - e) di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno.
4. Qualora l'ubicazione del recinto lo renda necessario deve essere predisposta una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.
5. L'area del recinto deve essere pulita con regolarità e gli escrementi devono essere asportati quotidianamente.
6. Per i cani di proprietà custoditi in box la superficie deve permettere libero movimento all'animale senza limitazioni.
7. L'area del box deve essere pulita con regolarità e gli escrementi devono essere asportati quotidianamente.
8. All'esterno dei recinti e dei box dovranno essere affissi, a cura del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.

9. Per i box e i recinti in cui vengono custoditi i cani dei canili pubblici e privati e dei rifugi delle associazioni riconosciute, degli esercizi commerciali e delle attività di toelettatura, si applicano le disposizioni di cui al R.R. n.2 del 13 aprile 2017 e quelle successivamente emanate in materia.
10. Sia per i cani custoditi in recinto che per quelli custoditi in box deve essere prevista una quotidiana sgambatura all'esterno per un tempo idoneo.

### ***Art. 26 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche***

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico salvo le aree successivamente precisate al comma 4.
2. Nelle strade, come definite dal Codice della Strada, è fatto obbligo di condurre i cani al guinzaglio, estensibile o non estensibile ad una misura non superiore a 1,5 metri; nelle altre aree pubbliche o private aperte al pubblico in cui è consentito l'accesso ai cani, fatta eccezione per le aree di sgambatura specificatamente indicate di cui al successivo articolo, i cani devono essere tenuti al guinzaglio. L'utilizzo della museruola, che deve essere di materiale atossico adatta alla taglia e alla razza del cane e tale comunque da impedire al cane di mordere ma non di bere, è lasciato alla responsabilità del proprietario o accompagnatore, salvo che l'utilizzo della stessa sia previsto dalla legge. Comunque l'uso del guinzaglio e della museruola sono obbligatori in tutti quei casi nei quali è manifestata una particolare aggressività del cane nei confronti di elementi presenti nell'ambiente esterno e suscettibili di essere fonte di disagio per lo stesso animale, ovvero determinare danni o disturbo agli altri frequentatori; per tale motivo il proprietario e/o detentore deve portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.
3. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.
4. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

### ***Art. 27 - Aree di sgambatura e percorsi destinati ai cani.***

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati per la sgambatura di cani, dotati anche di opportune attrezzature.
2. All'interno delle aree di sgambatura i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità dei loro detentori, in modo tale da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante e/o alle strutture presenti.
3. Al cane di carattere aggressivo o di indole mordace, così come definito dalla normativa nazionale e/o regionale in materia, deve essere consentito l'accesso individuale ad orari stabiliti e/o a turno con gli altri aventi diritto, senza essere

munito di museruola a tutela del suo benessere. Qualora siano presenti altri cani nell'area di sgambatura, il cane di carattere aggressivo o di indole mordace di cui sopra, deve essere munito di adeguata museruola.

4. Gli animali devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti.
5. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani, devono provvedere alla raccolta degli escrementi così come previsto in tutte le altre aree di uso pubblico.
6. I cancelli pedonali di accesso all'area devono sempre essere richiusi una volta entrati e usciti dall'area.
7. Le responsabilità civili e penali per eventuali danni procurati dai cani sono esclusivamente a carico dei rispettivi proprietari e/o detentori.

### ***Art. 28 - Obbligo di raccolta degli escrementi.***

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, per essere conferiti in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portarifiuti, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sgambatura per cani di cui al precedente articolo.
3. I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide. Questa norma non si applica agli animali guida per i privi della vista o accompagnatori di portatori diversamente abili e da essi accompagnati; qualora le suddette persone siano accompagnate da altre persone, l'obbligo della raccolta degli escrementi rimane a carico dell'eventuale accompagnatore.

### ***Art. 29 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nelle strutture ricettive, nei locali ed uffici aperti al pubblico e negli Uffici Comunali.***

1. E' facoltà dei titolari di pubblici esercizi, esercizi commerciali, strutture ricettive, locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale consentire l'accesso di animali. Dovrà essere sempre garantito l'accesso ai cani guida. Sono fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti per ragioni igieniche e di sicurezza .
2. E' vietato detenere e consentire l'introduzione di cani, gatti ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione e confezionamento di generi alimentari.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono i cani in esercizi pubblici, locali e uffici, dovranno farlo usando il guinzaglio ed opportuna museruola, se necessaria in relazione alle caratteristiche dell'animale, ad eccezione dei cani di piccola taglia tenuti in braccio o in borsa, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
4. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal precedente comma 3, a tutti gli uffici comunali.

5. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.

### ***Art. 30 - Anagrafe canina - Smarrimento - Rinvenimento***

1. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo di un cane, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscriverlo all'anagrafe canina entro 15 giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo.
2. In caso di cessione definitiva, il cedente e il nuovo proprietario sono tenuti a farne denuncia all'anagrafe canina entro quindici giorni dall'evento. Il nuovo proprietario è comunque tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al successivo comma 4.
3. Il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro quindici giorni dall'evento.
4. L'identificazione con microchip e la contestuale iscrizione all'anagrafe canina regionale, sono di pertinenza di veterinari liberi professionisti accreditati o di veterinari ATS. E' obbligatorio sottoporre il cane ad inserimento di microchip, anche per quelli già iscritti all'anagrafe canina, qualora dotati di tatuaggio divenuto oramai illeggibile.
5. La scomparsa per qualsiasi causa del proprio cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro sette giorni al Dipartimento di prevenzione veterinario o alla Polizia Locale territorialmente competente.
6. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio Veterinario ATS o alla Polizia locale fornendo le indicazioni necessarie al suo recupero. L'organo che riceve la segnalazione del ritrovamento deve prontamente comunicarlo ai fini della registrazione nella banca dati dell'anagrafe canina.
7. La notifica del ritrovamento di un cane al proprietario, possessore o detentore, comporta l'obbligo del suo ritiro entro 5 giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure ed il mantenimento presso il canile.  
E' raccomandabile ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani applicare al collare dell'animale una medaglietta ben visibile ove sia riportato almeno un recapito telefonico del proprietario o detentore.

## **Titolo V - GATTI**

### ***Art. 31 - Definizioni.***

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge n.281/91, è una caratteristica etologica del gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale - o habitat - dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.)
2. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di uno o più gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "referente di colonia felina".
5. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e no, edificato e no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

### ***Art. 32 - Compiti dell'ATS e dell'Amministrazione Comunale.***

1. Il Comune e l'ATS provvedono, in collaborazione con le Associazioni animaliste e con l'Ordine dei Medici Veterinari in base alla normativa vigente, alla cura, applicazione del microchip e iscrizione all'anagrafe canina dei gatti liberi, reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura, sterilizzazione, applicazione del microchip e iscrizione all'anagrafe canina, potrà essere effettuata sia dall'ATS che dalle associazioni di volontariato, che dai "referenti di colonia felina".

### ***Art. 33 - Colonie feline e gatti liberi.***

1. I gatti che vivono in libertà nel territorio comunale, compresi i gatti liberi che hanno trovato il loro habitat e le colonie feline sono considerate dal Comune di Rocca Susella "patrimonio bioculturale" e sono pertanto sottoposti a tutela ed è vietato maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.
2. Le colonie feline e dei gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall'ATS, con la collaborazione delle associazioni animaliste e di quella dei singoli cittadini abilitati. Tale censimento deve essere periodicamente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti presenti, sia in merito alle loro condizioni di salute. Finalità del censimento sono la mappatura delle colonie feline e dei gatti liberi e la predisposizione, da parte dell'ATS in collaborazione con l'ufficio preposto e le associazioni animaliste, di un piano di sterilizzazioni finalizzato al controllo demografico delle colonie feline e dei gatti liberi.

3. Le colonie feline e i gatti liberi non possono essere spostati dal luogo ove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità Operativa dell'ATS e l'associazione animalista autorizzata, ed esclusivamente per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, come previsto dalla L.R. n.33/2009 e smi.
4. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione e cura (ciotole, ripari, cucce ecc.) o impedire di dar loro da mangiare o da bere.
5. Alle colonie feline ed ai gatti liberi devono essere garantiti protezione, alimentazione e cure sanitarie.

***Art. 34 - Cura delle colonie feline e dei gatti liberi da parte dei "referenti delle colonie feline".***

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come referenti di colonie feline, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline e dei gatti liberi. Il Comune riconosce altresì l'attività benemerita del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura ed al sostentamento delle colonie feline e dei gatti liberi.
2. I privati e le associazioni di volontariato che intendono gestire una colonia felina devono darne comunicazione all'Ufficio preposto. Di ciascun affidamento verrà data comunicazione ai Servizi Veterinari ATS per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo.
- s. Il referente di colonia felina si impegna a gestirla in modo trasparente, attraverso la tenuta di un apposito diario con le registrazioni e annotazioni sanitarie dei gatti, nel rispetto della normativa vigente ed inoltre favorisce controlli specifici da parte dei soggetti pubblici incaricati. Il referente può recedere in ogni momento dal proprio ruolo, comunicandolo con almeno 15 giorni di anticipo per iscritto all'Ufficio preposto, proponendo eventualmente relativa sostituzione che sarà validata dallo stesso ufficio.
4. Al referente deve essere permesso l'accesso, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti; nelle aree pubbliche in concessione deve essere permesso il passaggio, sempre per il medesimo scopo. Il Comune, con apposita segnaletica, provvede a tabellare le colonie di gatti che vivono in libertà al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza da parte dell'Autorità Comunale, del Comando della Polizia Locale e degli altri Enti Pubblici preposti;
5. L'accesso dei referenti ad aree di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario e sarà disciplinato con un accordo fra le parti e, qualora necessario, con il supporto dell'ufficio preposto che provvederà a concorrere alla regolamentazione dell'attività del referente (orari, siti di alimentazione ecc.); in caso di diniego del

proprietario, questi non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i referenti devono demandare all'ufficio preposto ed alle autorità competenti le problematiche individuate; l'ufficio preposto, con gli strumenti previsti dalla legge, promuove le azioni necessarie.

6. I referenti sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.
7. Sulle aree pubbliche è permesso il posizionamento di cucce e/o mangiatoie per gatti esclusivamente, in collaborazione con le Associazioni animaliste e con i tutori responsabili della colonia. Le suddette cucce e/o mangiatoie devono essere posizionate in modo tale da rispettare il decoro urbano, da permettere il passaggio di mezzi di locomozione nelle aree viabili e di carrozzine per disabili sui marciapiedi.
8. E' proibita la rimozione delle cucce e/o mangiatoie di cui al comma precedente da parte dei cittadini.

### ***Art. 35 - Presenza di colonie feline e dei gatti liberi nei cantieri***

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline, debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'ufficio preposto, d'intesa con l'ATS, individua il sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
2. Tale collocazione, di norma, deve essere ubicata in una zona adiacente il cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita ai "referenti di colonia felina", od in alternativa a persone incaricate dall'ufficio preposto, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.
3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti compatibili immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza, se non in contrasto con le norme igieniche.

### ***Art. 36 - Custodia dei gatti di proprietà***

1. E' fatto assoluto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti senza possibilità di uscita. E' altresì vietato, tranne che negli ambulatori veterinari o per brevi trasporti, detenere i gatti in gabbie, trasportino o contenitori di vario genere.

2. La detenzione in gabbie di idonea dimensione presso privati o sedi di associazioni che si occupano di gatti e della loro tutela, è consentita, per brevi periodi, se motivata da particolari condizioni sanitarie o necessità di recupero comportamentale.
3. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, è obbligatorio che i gatti siano sterilizzati a cura e spese del proprietario.
4. Al fine di poter contrastare l'abbandono e di poter ricondurre i gatti smarriti o rubati al legittimo proprietario, è opportuno che i proprietari e/o detentori provvedano alla loro identificazione con microchip.

## **Titolo VI - CANILI E GATTILI**

### ***Art. 37 - Rifugi per animali.***

- l. I rifugi per animali (cani, gatti, volatili, ecc.) a scopo di custodia, allevamento e/o amatoriali devono rispondere ai requisiti di cui al R.R. n.2 del 13 Aprile 2017 e quelle successivamente emanate in materia.
- fi. La struttura di servizio custodia e mantenimento di cani e gatti randagi deve garantire il ricovero degli animali presso infrastrutture attrezzate in modo da assicurare un trattamento degli animali conforme ai principi sanciti dalla Legge n.281/91 e dalla L.R. n.33/2009 e smi.
- s. Il canile-gattile rifugio è gestito, anche tramite convenzione secondo lo schema predisposto dalla Giunta regionale, dai comuni singoli o associati, in collaborazione con una o più associazioni animaliste e comunque deve essere ubicato entro trenta chilometri da Rocca Susella.
4. L'Amministrazione comunale può stipulare convenzioni con enti e associazioni il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo degli animali d'affezione diversi dai cani, presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere degli animali ospitati presso strutture esterne ai canili/gattili municipali o liberi presenti sul territorio.
5. Il Canile/Gattile convenzionato con il Comune di Rocca Susella, oltre che essere gestito dal punto di vista sanitario e amministrativo secondo le modalità indicate nel predetto R.R. n.2/2017, deve garantire al personale incaricato dal Comune stesso, alla Polizia locale e alle altre forze di Polizia, il libero accesso alla struttura, finalizzato a controlli periodici, consentendo lo scatto di fotografie agli animali catturati sul territorio ed ivi ospitati.
6. Le associazioni animaliste riconosciute possono accedere alle strutture anche in altri orari da concordare con i responsabili delle strutture stesse.

## **Titolo VII - PREVENZIONE DEL RANDAGISMO**

### ***Art. 38 - Rinuncia alla detenzione e/o proprietà degli animali***

1. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del cane e/o del gatto, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, può chiedere all'Ufficio Tutela Animali l'autorizzazione a consegnarlo temporaneamente, o definitivamente presso il canile rifugio convenzionato dal Comune o presso il gattile rifugio. Il mantenimento, sarà posto a totale carico del proprietario/detentore con tariffa stabilita dalla Giunta comunale.
2. Nella domanda di cui al comma precedente devono essere indicate le cause che impediscono la detenzione dell'animale e allegati i documenti probatori; l'ufficio preposto entro 30 giorni dal ricevimento, si pronuncia sulla domanda, indicando la quota di spese di mantenimento a carico del cedente.
3. Nel caso di cessione definitiva, prima della consegna dell'animale, il proprietario, possessore o detentore deve sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia allo stesso, in modo che l'animale possa essere ceduto a terzi in via definitiva.
4. Sia in caso di cessione temporanea che definitiva l'ufficio preposto ovvero il cedente dovranno ottemperare alla modifica all'anagrafe canina/felina come previsto dalla L.R. n.33/2009
5. In caso di grave infermità o privazione delle libertà personale del possessore di un animale di affezione, in assenza di persona disponibile ad accudirlo, l'animale è trasferito a cura dell'Ufficio preposto, presso il ricovero più idoneo, sino a quando si renda possibile la riconsegna al possessore o a persona di sua fiducia; per le spese di mantenimento, si applicano le disposizioni del precedente comma 1.
6. In caso di morte del proprietario, gli eredi dovranno occuparsi del mantenimento e dell'accudimento degli animali rimasti soli, osservando tutte le disposizioni di cui al presente Regolamento; ove gli eredi rinuncino alla proprietà dell'animale, il Comune provvede, tramite l'Ufficio preposto, al ricovero di quest'ultimo presso la struttura convenzionata. Le spese di mantenimento saranno a carico degli eredi. Gli oneri relativi al mantenimento di cui sopra, saranno determinati, fino all'eventuale adozione dell'animale di comune accordo con l' Ufficio preposto.

### ***Art. 39 - Affidi, adozioni e sterilizzazioni.***

1. Qualsiasi struttura convenzionata con il Comune che ospiti cani e gatti e altri animali d'affezione dovrà facilitarne il più possibile l'adozione da parte di privati; a tale scopo dette strutture dovranno essere aperte al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, comprendendo il sabato o la domenica, ed osservare un orario minimo giornaliero di quattro ore di apertura al pubblico. Gli orari e i giorni di apertura devono essere esposti all'ingresso delle strutture dopo essere stati concordati dall' Ufficio preposto.
2. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti rinvenuti sul territorio comunale, possono essere effettuati presso il canile/gattile convenzionato con il Comune o

presso altre strutture gestite da associazioni animaliste. Per tale pratica l'ufficio preposto adotterà l'apposito modulo previsto dalla Regione Lombardia.

3. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti deve essere incentivata in ogni forma.
4. Il Comune provvederà alla sterilizzazione di tutti i cani randagi presenti nel canile convenzionato rinvenuti sul territorio secondo le modalità previste dalla L.R. n.33/2009.
5. Gli animali ricoverati presso le strutture rifugio di età non inferiore a 60 giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento o alle associazioni di volontariato aventi finalità di protezione degli animali e dell'ambiente.
6. Gli animali non possono essere dati in affidamento, anche temporaneo, né ceduti a qualsiasi titolo: a) ai delinquenti abituali o per tendenza; b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, o decreto penale di condanna o abbia più procedimenti penali in corso in tale ambito per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201; d) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermità di mente; e) a coloro che abbiano già ceduto il proprio animale per incapacità gestionale; f) a chi, negli ultimi 5 anni, abbia presentato domanda di rinuncia dell'animale. Tali dichiarazioni avverranno tramite autocertificazione.
7. Il Comune di Rocca Susella, attraverso l'Ufficio preposto, facilita l'adozione di cani e gatti informando i propri cittadini in merito alle procedure da compiersi, adottando tutti i canali di comunicazione possibile sia tradizionali sia innovativi anche utilizzando incentivi e bonus.
8. Il Comune di Rocca Susella si adopera per garantire l'ingresso di educatori cinofili per la pianificazione e realizzazione di percorsi di recupero a favore di cani interessati da alterazioni comportamentali di rilievo al fine di garantire l'adozione anche dei cani in questione.

## **Titolo VIII - RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI**

### ***Art. 40 - Detenzione di conigli, piccoli roditori, furetti e cani della prateria.***

- I. Conigli, piccoli roditori, furetti, cani della prateria e citelli, devono comunque essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.

### ***Art. 41 - Dimensione e caratteristiche delle gabbie.***

- I. Le gabbie devono avere le dimensioni e caratteristiche in funzione della specie animale:

#### **a) Conigli d'affezione**

I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso; non è consentito l'uso di gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.

E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.

Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso. E' vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

#### **- Furetti**

La gabbia per un furetto adulto deve essere metallica e deve avere una dimensione consona al libero movimento dell'animale. Per le loro caratteristiche etologiche i furetti devono poter avere accesso ad un giaciglio angusto e totalmente buio. Se alloggiata all'aperto la gabbia deve avere una zona ben riparata dalle intemperie dove è presente una tana ben isolata. La lettiera deve essere fatta di truciolo di legno, striscioline di carta o materiali adeguati e deve essere pulita regolarmente. Devono essere previsti arricchimenti ambientali (tunnel, ripari, nidi bui, ecc.).

E' vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e devono essere loro garantite un numero congruo di uscite giornaliere.

#### **- Criceto, Topo e Ratto**

Gabbia deve avere una dimensione consona al libero movimento dell'animale. preferibilmente con sbarre orizzontali, con abbondante lettiera fatta con tutolo di mais, truciolo di abete, striscioline di carta o altri materiali adeguati, da cambiare 1 - 2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, galleria di tubi, tunnel, ramificazioni, trapezio, ruota) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

#### **- Cavia**

Gabbia: deve avere una dimensione consona al libero movimento dell'animale. con lettiera costituita da fieno di buona qualità, paglia, truciolo di legno, tutolo di mais o altro materiale adeguato. La gabbia deve essere dotata di accessori (rifugi, rastrelliera, rami anche da mordere per assicurare il corretto consumo dei denti) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

2. Per le specie non indicate è comunque necessario assicurare condizioni di detenzione compatibili con le loro caratteristiche etologiche.

## **Titolo IX - AVIFAUNA**

### ***Art. 42 - Detenzione di volatili.***

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere preferibilmente tenuti in coppia.
2. Le gabbie contenenti volatili, non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ovvero esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e vicino a fonti di calore; i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia stessa dovranno essere sempre puliti e riforniti.
3. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
4. E' vietato tenere volatili legati al trespolo o alla catena o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo; questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.
5. E' consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di volatili da cortile composti da un massimo di 10 esemplari, limitati all'uso familiare, il cui ricovero deve distare almeno 10 metri dalle abitazioni vicine, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento locale di igiene (art.s.10.10). Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica e il benessere degli stessi animali. I volatili di giorno devono poter pascolare e razzolare in un'area all'aperto e di notte devono disporre di un adeguato ricovero chiuso, contenente abbeveratoio, mangiatoia e posatoio della dimensione minima di 500 dms per volatile adulto.
6. E' fatto assoluto divieto di:
  - a) lasciare permanentemente all'aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
  - b) strappare o tagliare le penne, amputare ali o arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche, nel qual caso il medico veterinario che effettuerà l'intervento dovrà attestare per iscritto la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione ad altri;
  - c) rilasciare volatili in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici.
  - d) tenere volatili acquatici tipo oche o anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua.

### ***Art. 43 - Dimensioni delle gabbie.***

- I. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere:
  - a. il volo agevole del volatile fra almeno due posatoi
  - b. al singolo uccello di appollaiarsi comodamente sul posatoio, muovere la coda e allargare le ali senza dover toccare un lato della gabbia o un altro volatile.

2. I posatoi devono essere posizionati in modo da impedire contaminazioni dovute a cadUfficio prepostodi escrementi nell'acqua e nel cibo, e anche per prevenire che le code degli uccelli vengano a contatto con il cibo e l'acqua. Per le specie che lo richiedono i posatoi dovranno essere forniti di riparo. Dovrà inoltre essere garantito un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero.
3. Escludendo i bisogni specifici di coppie per la riproduzione o uccelli specifici per le caratteristiche individuali, i seguenti sono i minimi spazi necessari.
4. Nella stessa gabbia è consentita la stabulazione solo di specie compatibili.

### ***Art. 44 - Protezione dei nidi***

1. E' vietato catturare, uccidere, raccogliere le uova e i piccoli, disturbare e allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso danneggiare o distruggere i nidi degli uccelli (la L. 157/92 impone la protezione dei nidi, uova e piccoli durante tutto l'arco dell'anno), ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento che non rientri fra le attività previste dalla normativa vigente per l'esercizio della caccia, fatto salvo per lavori edili autorizzati purché eseguiti in tempi diversi dalla stagione riproduttiva, dopo aver accertato l'assenza di nidiacei e uova e con la successiva adozione di misure compensative, quali la posa di nidi artificiali.
2. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà segnalare la presenza di eventuali nidi all' Ufficio preposto.
3. E' vietata l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli, tranne nei casi di assoluta necessità, (solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall' Ufficio preposto) in cui il proprietario dovrà segnalare la presenza di eventuali nidi all' Ufficio preposto.
4. I nidi di rondine, balestruccio e rondone sono protetti ed è vietata a chiunque la distruzione. Deroche sono ammesse (in caso di demolizioni, restauri o ristrutturazioni) solo al di fuori del periodo di nidificazione, previa autorizzazione

degli uffici competenti e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

5. Particolare attenzione deve essere posta anche nel corso delle pratiche agricole con un uso oculato ed attento dei prodotti chimici, come disciplinato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
6. E' facoltà dell'Amministrazione individuare e censire gli edifici con presenza di colonie particolarmente significative di rondone sp. o di balestruccio. L'inserimento dell'edificio in tale censimento sarà notificato ai proprietari, con obbligo di informazione in caso di successiva cessione. Sugli immobili censiti ai sensi del presente comma, ogni intervento di restauro o ristrutturazione dovrà preventivamente acquisire parere favorevole dell' Ufficio preposto, che potrà prescrivere le norme di tutela necessarie al mantenimento della popolazione ornitica interessata.

#### ***Art. 45 - Della popolazione di "Columba livia varietà domestica"***

1. Per dissuadere i colombi dal poggiarsi sugli edifici sono preferiti i dissuasori in policarbonato con punte tronche o arrotondate, della lunghezza massima di 8,5 cm, perpendicolari alla base e parallele tra di loro; dovrà sempre essere garantita l'incolumità dell'animale.
2. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi Columbia livia domestica, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare alimenti ai colombi allo stato libero.
3. L'Amministrazione comunale, in accordo con il Servizio Veterinario dell'ATS di Pavia, in caso di eccessiva proliferazione della popolazione di Columbia livia, adotterà metodi di controllo ritenuti opportuni per contenerne la riproduzione.

## **Titolo X - ANIMALI ACQUATICI E ANFIBI**

### ***Art. 46 - Detenzione di specie animali acquatiche***

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

### ***Art. 47 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari***

1. Il volume d'acqua dell'acquario dovrà essere sufficiente a garantire il movimento naturale dei pesci in relazione alla loro dimensione e morfologia:
2. L'altezza dell'acquario non deve superare la sua larghezza aumentata del 50%.
3. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
4. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
5. Devono essere garantiti gli arredi, anche vegetali, atti a fornire luoghi di rifugio e di riposo.
6. Gli acquari (per le specie esclusivamente acquatiche) e i terracquari, devono avere disponibilità di rifugi e nascondigli e vasche a prevalente sviluppo orizzontale.

### ***Art. 48 - Tartarughe acquatiche (e altre specie anfibia)***

1. E' fatto obbligo ai detentori di tartarughe acquatiche palustri di origine alloctona (specie *Pseudemys*, *Trachemys*, *Chrysemys*), di inviare comunicazione di possesso all' Ufficio preposto.
2. Il terracquario dovrà rispettare i seguenti criteri minimi:
  - a. (Dimensioni per l - fi esemplari) I terracquari devono essere lunghi almeno 4 volte la lunghezza dell'animale, e larghi 3 volte la lunghezza dell'animale.
  - b. I terracquari devono presentare una parte emersa facilmente accessibile, e di dimensioni tali da consentire la sosta fuori dall'acqua a tutti i soggetti.
  - c. La parte sommersa deve avere dimensioni tali da consentire agevolmente il nuoto.
  - d. L'acqua deve avere temperatura adeguata, filtrata o facilmente rinnovabile.
  - e. Devono essere presenti lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovranno garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.
- s. E' fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale o nell'ambiente.

4. Il Comune, tramite l' Ufficio preposto, in base alle comunicazioni di possesso ricevute, attiverà un monitoraggio della situazione, attuando periodicamente opportuni accertamenti intesi ad ottenere l'aggiornamento sulla presenza di tali animali nell'ambito dell'ecosistema urbano, al fine di promuovere gli accorgimenti più idonei per la difesa del patrimonio faunistico.

### **Art. 49 - Divieti**

- I. Oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
- a) lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al precedente art. 47; (oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista, gli animali potranno essere sottoposti a confisca a cura degli organi di vigilanza e controllo preposti e affidati ad associazioni e/o strutture che ne garantiscano il mantenimento in vita e il benessere)
  - b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi, ad esclusione dei molluschi lamelibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua, a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie; le vasche devono avere lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; la dimensione minima va aumentata del 10% per ogni animale aggiunto; (oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista, gli animali saranno sottoposti a confisca obbligatoria a cura degli organi di vigilanza e controllo preposti e affidati ad associazioni e/o strutture che ne garantiscano il mantenimento in vita e il benessere)
  - c) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio;
  - d) mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;
  - e) porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa; (oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista, gli animali saranno sottoposti a confisca obbligatoria a cura degli organi di vigilanza e controllo preposti e affidati ad associazioni e/o strutture che ne garantiscano il mantenimento in vita e il benessere)
  - f) conservare l'ittiofauna viva fuori dall'acqua, anche se posta sopra il ghiaccio e/o impianto refrigerativo. (oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista, gli animali saranno sottoposti a confisca obbligatoria a cura degli organi di vigilanza e controllo preposti e affidati ad associazioni e/o strutture che ne garantiscano il mantenimento in vita e il benessere.)
  - g) tenere i crostacei con le chele legate; oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista, gli animali saranno sottoposti a confisca obbligatoria a cura degli organi di vigilanza e controllo preposti e affidati ad associazioni e/o strutture che ne garantiscano il mantenimento in vita e il benessere;

- h) cucinare e/o bollire vivi l'ittiofauna e/o i crostacei, che devono invece essere uccisi prima di essere cucinati.)
- fi. I prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul mercato devono essere tenuti costantemente nelle condizioni più idonee alla sopravvivenza e al benessere.
- s. Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.
4. Al fine di evitare la proliferazione in acqua della cosiddetta "zanzara tigre" (*Aedes albopictus*), è vietato tenere in vasche aperte, collocate nei giardini o cortili di proprietà, animali acquatici o anfibi (come le tartarughe acquatiche), a meno che non vengano immessi nelle vasche anche pesci larvivori (altrimenti le vasche devono essere trattate periodicamente con larvicidi). Ogni cittadino è tenuto periodicamente (10-15 giorni) a svuotare e pulire i sottovasi da fiori, i secchi, le ciotole e i piccoli contenitori di acqua stagnante. E' obbligatoria altresì la periodica pulizia e disinfestazione di tombini, chiusini e pozzetti di raccolta di acque meteoriche delle grondaie nonché la chiusura dei serbatoi ad uso irriguo e la rimozione di acque stagnanti

## TITOLO XI - RETTILI

### *Art. 50 - Detenzione di rettili.*

1. I rettili, la cui detenzione, nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche è sconsigliata, devono comunque essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.
2. I terrari umidi devono avere disponibilità di rifugi e nascondigli e vasche a prevalente sviluppo orizzontale.

### *Art. 51 - Misure dei terrari per singola specie.*

1. I terrari devono avere le seguenti dimensioni e caratteristiche in funzione della specie animale:
  - a. **Serpenti:** (Dimensioni per 1 - fi esemplari): lunghezza: pari almeno al 66% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto; larghezza: pari almeno al 40% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto; altezza: pari al 40% (66% per le specie arboricole) dell'animale maggiore contenuto. Devono comunque sempre essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35 h (80h per le specie arboricole).Devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:
  - a. un sistema di riscaldamento (con lampade) ed aperture per la ventilazione, che permettano di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione;
  - b. un rifugio che consenta a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista;
  - c. rami e posatoi che consentano agli animali che lo necessitano di arrampicarsi e di sostare in posizione sopraelevata;

- d. contenitori per l'acqua nei quali gli animali possano immergersi completamente;
  - e. Per pitoni e grossi costrittori il contenitore per l'acqua deve avere una superficie pari ad almeno 1/s (fi/s per le anaconda) dell'area di base del terrario; acqua filtrata o facilmente rinnovabile, e adeguatamente riscaldata via ambiente.
- b. **Camaleonti:** terrari ben sviluppati in altezza (almeno cm 60 x 50 x 100h) con almeno una parete in rete per una adeguata aerazione, arredati con rami e piante per garantire la possibilità di arrampicarsi, e per fornire nascondigli che consentano ad ognuno degli esemplari alloggiati di isolarsi dagli altri (evitare la coabitazione forzata di esemplari adulti). Per le specie terragnole almeno cm 80 x 40 x 40 con abbondante lettiera dove possano affossarsi. Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.
- c. **Iguana e altri sauri:** (Dimensioni per 1 - fi esemplari) lunghezza: pari almeno al 150% della lunghezza dell'animale più grande, larghezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande, altezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande (nell'Iguana verde e nei sauri arboricoli almeno il 100% della lunghezza dell'animale). Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35h (60h per Iguana verde e specie arboricole).
- a. Devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:
  - b. una zona rifugio a livello del pavimento;
  - c. disponibilità di posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per le iguane e le specie arboricole o arrampicatrici;
  - d. per Iguana verde e altre specie che lo richiedono contenitori per l'acqua nei quali si possano immergere completamente, e dai quali possano entrare ed uscire con facilità. Acqua di temperatura adeguata (riscaldamento via ambiente), filtrata o che possa essere cambiata regolarmente e con facilità;
  - e. lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB;
  - f. un sistema di riscaldamento e di ventilazione che permetta di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.
- d. **Testuggini:** (Dimensioni per 1 - fi esemplari) contenitori lunghi almeno 4 volte la lunghezza dell'animale, e larghi s volte la lunghezza dell'animale. Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x fi5h. Devono essere presenti uno o più un nascondigli per le testuggini terrestri. Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB

## Titolo XII - EQUIDI

### ***Art. 51 - Equidi***

#### Principi distintivi

1. Fanno parte della famiglia degli equidi (*Equidae*) gli esemplari appartenenti alle specie cavallo, asino, mulo e bardotto.
2. Il Comune di Rocca Susella promuove la loro tutela attraverso l'adozione di misure atte a garantirne il benessere e appropriate condizioni di vita, favorendo una corretta gestione degli stessi e reprimendo qualsiasi atto di crudeltà nei loro confronti, nonché incentivando la loro esclusione dalla macellazione.

#### Norme generali

1. Il cavallo (da intendersi da qui in poi come equidi in generale) è un essere senziente e va tutelato allo scopo di preservarne il benessere psicofisico e la dignità, nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche, individuali e della specie, indipendentemente dalle eventuali attività in cui viene impiegato, sia durante le suddette attività che nei momenti di riposo.
2. Chiunque venga a contatto con il cavallo nell'espletamento di qualsiasi mansione o attività che ne preveda l'impiego, deve tenere nei suoi confronti una condotta etica, segnalando tempestivamente al responsabile della struttura detentrica o all'autorità competente qualsiasi episodio di maltrattamento o comportamento inadeguato.
3. Il detentore, ovvero proprietario o incaricato, è responsabile del benessere del cavallo e di una gestione atta a garantirne i bisogni fisici ed etologici primari (sistemazione, socialità, motilità, igiene, alimentazione, assistenza sanitaria).
4. Particolare cura andrà rivolta al piede, ferrato o scalzo, attraverso regolari interventi di mascalcia ad opera di personale qualificato.
5. Il cavallo dovrà essere iscritto all'Anagrafe degli Equidi, ai sensi della L. n. 200 del 1 agosto 2003, regolamentata dal D.M. 29 dicembre 2009 e D.M. 29 settembre 2011.
6. Si fa assoluto divieto di mozzare la coda ai cavalli, tagliare i peli tattili del muso e delle palpebre, nonché modificare la posizione naturale degli zoccoli e fissare agli stessi dei pesi. E' altresì vietato l'uso di pastoie e la museruola è consentita solo in casi particolari, per brevi periodi ed esclusivamente sotto prescrizione e controllo del medico veterinario.
7. E' vietata la somministrazione di farmaci o principi attivi senza la prescrizione sanitaria e/o in assenza di effettive patologie comprovate dal medico-veterinario. L'utilizzo e la detenzione dei farmaci veterinari viene regolamentata dal D.L. 6 aprile 2006, n. 193 recante codice comunitario dei medicinali veterinari e successive modificazioni e integrazioni (G.U. Serie Generale n. 121 del 26 maggio 2006).
8. La soppressione del cavallo è consentita soltanto in caso di patologie non curabili, che generino un evidente stato di sofferenza. Essa può essere praticata unicamente in anestesia generale, da un medico veterinario regolarmente iscritto all'Albo.

9. Chiunque detenga animali in condizioni incompatibili con la loro natura, sarà punito a norma dell'articolo 727 del C.P. comma 2, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 10.000,00.

### Attività

1. E' fatto divieto di sottoporre il cavallo a prestazioni eccessive o a pratiche di allevamento e/o addestramento non idonee alle capacità fisiche e alle caratteristiche, individuali e di specie, che possano danneggiarlo o causare sofferenze. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono assolutamente vietate le privazioni sensoriali, le percosse, le azioni coercitive ottenute con l'uso di strumenti e/o imboccature, le punizioni, anche attraverso la privazione di cibo e di acqua, l'iperflessione (Rollkur), e per quanto riguarda l'addestramento al salto ad ostacoli, lo sbarramento. Tali condotte verranno perseguite ai sensi dell'art. 544 ter c.p.
2. Particolare riguardo dovrà essere adottato nei confronti di puledri (che non dovranno essere separati dalla madre prima degli 8 mesi di età) e animali anziani. Soggetti debilitati, fisicamente e/o psichicamente, andranno gestiti garantendo un completo recupero delle condizioni psicofisiche ottimali prima del loro coinvolgimento in qualsivoglia attività.
3. Il detentore o chi pianifica le attività del cavallo, deve prevedere adeguati periodi di riposo e turnazioni. Nel caso di sudorazione intensa, deve essere previsto, dopo l'attività, un periodo di tempo adeguato per permettere il recupero all'animale e il ritorno al box/paddock solo dopo il ripristino delle condizioni ottimali.
4. Quando non impiegato in attività, il cavallo deve essere sempre dissellato e privato di finimenti o qualunque altra attrezzatura che ne condizioni il normale movimento e/o l'utilizzo della bocca.
5. Il cavallo non può essere sottoposto al lavoro in caso di condizioni atmosferiche avverse (eccessivo caldo o maltempo) e comunque mai subito dopo la somministrazione di cibo. Parimenti, è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.
6. Il cavallo sottoposto a tosatura dovrà essere adeguatamente dotato di coperte il cui utilizzo andrà attentamente valutato al fine di evitare pericolosi sbalzi termici.
7. Finimenti e bardatura andranno usati con competenza al fine di evitare disagi e fiaccature. E' vietato inoltre l'uso di qualunque strumento, accessorio o pratica (compresa la marchiatura a fuoco, la focatura dei tendini e la nevrectomia) che possa causare lesioni o determinare situazioni di sofferenza fisica o psicologica all'animale.
8. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali, detti "vizi di stalla", come il ballo dell'orso e il ticchio d'appoggio, si vieta l'utilizzo di collari elettrici o costrittivi, nonché qualsiasi azione atta ad impedire il movimento stereotipato, a favore di una terapia di recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).

### Luoghi di custodia

1. Le strutture atte ad ospitare il cavallo devono essere efficienti, regolarmente ispezionate, prontamente riparate in caso di guasti e progettate in modo tale da evitare rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici.

2. I box devono avere i seguenti requisiti:

- a) Le caratteristiche previste dal vigente pgt e comunque le metrature devono essere adeguate alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento e mantenere la testa eretta;
- b) erogatori automatici di acqua e idonea lettiera, costituita da materiale atossico ed esente da polveri e muffe, che deve essere mantenuta pulita e asciutta per evitare problemi podologici e assicurare protezione contro lesioni.

3 Le scuderie devono essere dotate di ventilazione naturale o forzata. Le aperture destinate all'aerazione devono essere proporzionali al volume della struttura.

4. Le finestre superiori dei box devono essere mantenute aperte per garantire l'affaccio verso l'esterno.

5. In caso di sistemazione nei box il cavallo deve poter accedere giornalmente al paddock, da solo o in socialità o comunque va garantita la sua possibilità di movimento ed eventuale esercizio fisico.
6. E' fatto assoluto divieto di tenere il cavallo legato in posta, tanto all'interno dei box quanto all'aperto. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste. In tal caso, il cavallo deve essere assicurato in modo da consentirne una liberazione tempestiva in situazioni di emergenza e comunque sotto stretta vigilanza del detentore.
7. Le licenze per i nuovi maneggi devono essere vincolate all'acquisizione di sufficienti spazi all'aperto.
8. È vietato lasciare il cavallo al pascolo in luoghi non recintati legandolo alla cavezza con una corda assicurata ad un vincolo a terra o a qualsiasi altra struttura (pali, alberi ecc), parimenti è vietato impastoiare gli arti.
9. Il cavallo che vive all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato semi-brado in ambienti con adeguata superficie e copertura naturale, deve disporre all'interno del paddock di una struttura coperta, chiusa almeno su 3 lati, con accesso ad acqua e cibo.
10. Per la custodia permanente all'aperto, l'area a disposizione deve essere proporzionale al numero di esemplari e non inferiore a m<sup>2</sup> 1000 per animale, e disporre di adeguate risorse alimentari naturali o approvvigionate.
11. Per una corretta gestione dell'area all'aperto il proprietario, o detentore o incaricato, deve prevedere la raccolta delle fiande, la rotazione delle aree di pascolo, lo spostamento dei cavalli quando il terreno è troppo umido, la movimentazione del terreno per aiutare il contenimento dei parassiti.
12. Le aree devono essere bonificate da oggetti potenzialmente pericolosi e da piante velenose.
13. I cavalli che vivono permanentemente all'aperto devono essere controllati almeno una volta al giorno.
14. Le recinzioni devono essere sufficientemente solide e di una altezza adeguata ad impedire la fuga dell'animale, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni fisici al cavallo.

## Alimentazione

1. Il cavallo va alimentato con razioni di foraggio (erba, fieno, granaglie, mangimi, etc) di qualità e privo di muffe, debitamente proporzionate alle esigenze individuali e della specie, tenendo conto di parametri quali caratteristiche fisiche e stato, tipo di attività svolta, clima e tipo di gestione.
2. Foraggi e mangimi dovranno essere adeguatamente conservati e custoditi in modo da evitare accessi incontrollati. Ogni variazione nella dieta dovrà avvenire in maniera graduale.

## Aspetti etologici

1. Indispensabile per l'equilibrio psicofisico del cavallo è la socializzazione con membri della sua stessa specie. Nel rispetto delle sue esigenze etologiche/relazionali, deve essere perciò favorita il più possibile (e fin dalla giovane età) la socialità, con un'attenta valutazione della compatibilità tra i diversi soggetti.
2. L'introduzione di nuovi esemplari all'interno del gruppo di socializzazione, dovrà avvenire gradualmente e sotto la supervisione e la mediazione di personale qualificato al fine di evitare il più possibile contatti violenti e facilitare quindi l'integrazione dei singoli soggetti.
3. Solo nel caso di cavalli effettivamente problematici nelle relazioni intraspecifiche, è consigliato l'impiego di altre specie animali per dar loro compagnia.
4. Particolare attenzione, nel caso di cavalli che condividono gli stessi spazi dovrà essere rivolta alla somministrazione di alimenti, per garantire a tutti l'accesso al cibo ed evitare situazioni troppo conflittuali.
5. In caso di sistemazione nei box il cavallo deve poter accedere giornalmente al paddock, da solo o in socialità o comunque va garantita la sua possibilità di movimento ed eventuale esercizio fisico.
6. Sono altamente sconsigliate grate fisse che impediscano l'affaccio specialmente nel caso che rendano impossibile il contatto visivo con altri cavalli e con l'ambiente esterno.
7. Il cavallo, per le sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, va alimentato con moderate quantità di cibo somministrato durante l'arco della giornata.

## Titolo XIII - PICCOLA FAUNA

### *Art. 52 - Tutela della piccola fauna.*

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19/09/1979, recepita con Legge 06/08/1981 n.503, nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21/05/1992, recepita con D.P.R. 08/09/1997, n.357 e successive integrazioni, nonché nella Legge n.157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, il Comune di Rocca Susella tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Le specie animali, le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale, oggetto di tutela sono:
  - a. tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi,
  - b. tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili,
  - c. tutti i mammiferi, ad eccezione di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, a norma dell’art. 3 della Legge n.157/92,
  - d. tutti i crostacei di specie autoctone,
  - e. tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.
3. E’ tutelato, inoltre, l’intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroterri di specie autoctone, ad esclusione dei progetti dei bat-box; gli esemplari protetti di chiroterri non devono essere disturbati, in particolare durante le varie fasi del periodo riproduttivo e durante l’ibernazione e i loro siti di riproduzione o di riposo non devono venir danneggiati, né distrutti (art. 6, cap. III della Convenzione di Berna; art. 8 del D.P.R. 357/97; art. III dell’Accordo sulla conservazione delle popolazioni di Chiroterri europei); altre interferenze gravi a danno della chiroterrofauna, ad esempio la distruzione di un importante sito di rifugio, possono essere sanzionate con riferimento alla normativa sul danno ambientale e al maltrattamento degli animali. E’ consentito il posizionamento di bat-box negli spazi verdi pubblici previo assenso dell’ufficio competente e acquisito il parere dell’ Ufficio preposto,
4. Sono vietate l’uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslazione ed il commercio delle specie di cui al precedente comma, che possono essere sanzionate penalmente (art.30 della L. n.157/92) fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.
5. Oggetto di tutela sono anche le uova e le forme larvali delle specie sopra elencate
6. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto fi, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all’ Ufficio preposto.
7. La detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica e il benessere degli animali.

8. L'Amministrazione comunale, per il tramite dell'ufficio preposto promuove le iniziative di informazione e formazione della popolazione per favorire la conoscenza della fauna selvatica presente e per preservare la biodiversità.

## **Titolo XIV - ANIMALI ARTROPODI**

### ***Art. 53 - Tutela di particolari animali artropodi.***

1. Constatato che alcuni insetti sono parte fondamentale non solo dell'equilibrio ecologico del territorio, ma anche del patrimonio culturale e storico della città, in giardini e parchi è particolarmente tutelata la presenza di tutti gli animali invertebrati ad eccezione di infestazioni nocive alle specie vegetali e animali.
2. La loro presenza va segnalata ai cittadini ed agli educatori affinché siano rispettati e venga rafforzata la consapevolezza delle loro importanza.
3. Sono soggetti a particolare tutela le farfalle diurne e notturne, i maggiolini, i cetonidi, il cervo volante, i grilli, le cicale, le libellule, le lucciole e le api. Il Comune curerà con attenzione la preservazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui questi insetti hanno particolare necessità.
4. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi, le formiche svolgono un insostituibile ruolo per l'equilibrio ecologico ed è fatto perciò divieto di distruggere i formicai.
5. Pur sconsigliandone la detenzione, nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche, le misure dei terrari per gli aracnidi dovranno essere minimo di cm 50 x 30 x 30h per esemplare

## **Titolo XV - ANIMALI ESOTICI**

### ***Art. 54 - Tutela degli animali esotici.***

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. Il commercio e la detenzione di animali esotici, anche se provenienti da riproduzioni in cattività, appartenenti alle specie di cui legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973) sono disciplinati dalla Legge 7 febbraio 1992 n. 150. Ogni esercente deve poter esibire al momento del controllo delle autorità preposte, documentazione idonea che attesti di servirsi di un medico veterinario esperto in animali esotici.
3. I possessori di animali esotici la cui detenzione non sia vietata sono tenuti a presentare denuncia di detenzione all' Ufficio preposto, allegando alla propria denuncia le certificazioni e gli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n.874 e successive modificazioni e integrazioni.
4. La denuncia di detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
5. I possessori sono altresì tenuti a denunciare all' Ufficio preposto, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
6. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune, su istruttoria a parere favorevole del Servizio veterinario dell'ATS competente per territorio.
7. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
8. Chi commercia animali esotici deve accompagnare ad ogni soggetto venduto, una scheda informativa che riporti tutte le informazioni sul tipo di animale che si accinge a vendere. Queste schede devono essere esposte in qualsiasi struttura in cui si effettui la vendita o la cessione di questi animali; la stesura delle stesse è a cura di un Medico Veterinario di comprovata esperienza nel settore degli animali non convenzionali. Le schede dovranno comprendere tra le altre informazioni note di tipo tassonomico (nome comune e nome scientifico), gestionale (dimensioni per le strutture di detenzione, temperatura, umidità, tipo di riscaldamento e illuminazione), nutrizionale (tipo di dieta, quantità, frequenza), eventuale documentazione CITES quando necessaria, dimensioni dell'animale da adulto e longevità.
9. L'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca

della eventuale autorizzazione ed ogni atto conseguente ritenuto opportuno dagli organi di polizia giudiziaria.

## **TITOLO XVI - NON ANIMAL TECHNOLOGIES E RIABILITAZIONE DEGLI ANIMALI DISMESSI DAI LABORATORI DI RICERCA**

### ***Art.55 - Divieto di utilizzo di animali per la sperimentazione. Riabilitazione degli animali utilizzati per la sperimentazione.***

1. Il Comune di Rocca Susella promuove i metodi sostitutivi all'uso di animali, in linea con quanto dettato dalla direttiva 63/2010UE e dal decreto 26 del 2014.
2. In virtù di quanto stabilito dall'art.6, comma 3, del D.Lgs. 27/1/1992 n.116 "Attuazione della direttiva (CEE) n. 609/86 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici" e ribadito dalla Circolare ministeriale del 14 maggio 2001, n.6 in tema di sperimentazione animale, il Comune di Rocca Susella incoraggia e promuove le iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione.
3. Gli animali che secondo il responsabile della ricerca, di concerto con il veterinario responsabile, sono avviabili alla riabilitazione, devono essere consegnati a rappresentanti di associazioni animaliste e protezionistiche riconosciute.
4. Le associazioni animaliste possono avvalersi della collaborazione di privati per la sistemazione temporanea e/o definitiva degli animali consegnati, fermo restando che l'affido definitivo debba avvenire alla conclusione del percorso riabilitativo e che il buon esito dell'adozione sia monitorato e coadiuvato dall'associazione stessa. In caso di insuccesso, gli animali verranno ritirati dalle associazioni suddette.
5. Gli affidatari si assumono la responsabilità di assicurare agli animali, di qualsiasi specie essi siano, le migliori condizioni di vita in accordo con le esigenze etologiche della loro specie, nonché l'opportuno periodo di riabilitazione.
6. Ai laboratori, stabilimenti, aziende e ricercatori viene garantita la privacy.
7. Il Comune di Rocca Susella non può patrocinare o finanziare eventi e/o progetti in cui sono coinvolti enti e/o associazioni che finanzino direttamente o indirettamente l'uso di animali nella ricerca medica.)

## **Titolo XVII - DISPOSIZIONI FINALI**

### ***Art. 56 - Sanzioni.***

1. Quando non sia espressamente e diversamente disposto da altre norme e non costituisca reato, chiunque commette una violazione del presente Regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00.
2. Fatto salvo quanto sopra, per le violazioni delle seguenti norme del presente Regolamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
  - a) Per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 19 commi 3 e 6 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 3.000,00;
  - b) Per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 30 commi 1, 2, 3 e 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 350,00;
  - c) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 19 (ad esclusione dei commi 3 e 6), 26, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, e 54 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 450,00;
  - d) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7 comma 1, 8, 21 comma 1, 18 comma 1, 23 comma 1 e 2, 24 comma 2, 25, 36 comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 a Euro 900,00;
  - e) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 28 comma 3, 45 comma 3 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00.
  - e) Per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 22 si applica la sanzione amministrativa prevista dallo specifico "Regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche comunali per l'installazione dei circhi equestri" in vigore.
- s. La mancanza di atto autorizzativo di cui all'art. 21, ovvero la mancata attuazione della normativa prevista dal disposto del predetto articolo, comporterà l'immediata sospensione della manifestazione per il contravventore e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 300,00.
4. Chiunque impedisca e/o ostacoli l'effettuazione degli atti di accertamento di cui all'art. 13 della legge n.689/1981 (assunzione di informazioni, raccolta di dati, svolgimento di ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, verifica della presenza di animali in autoveicoli e/o detenuti in altri mezzi) ove gli incaricati della vigilanza ritengano necessario effettuare accertamenti per presunte violazioni al presente Regolamento, è soggetto, fatta salva l'applicazione della legge penale, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.
5. La Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art.16 della Legge n.689/1981, come modificato dalla L. n.125/2008, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista.
6. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge n.689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli

estremi della violazione. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il trasgressore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione. Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro i termini sopra indicati, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria viene fissata facendo riferimento all'art. 11 della Legge n.689/1981.

7. La violazione degli art. 17, 18, e 19 può comportare, ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 689/1981, la confisca amministrativa degli animali.
8. L'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della Legge n.689/81 e a decidere, ai sensi dell'art.18 della medesima Legge n.689/81, sulle memorie difensive eventualmente presentate dal trasgressore entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento infrazione delle norme del presente Regolamento, viene individuata nel Segretario comunale del Comune di Rocca Susella.
9. L'ordinanza ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento del rapporto o del ricorso.
10. In aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del patrimonio pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno.

### ***Art. 62 - Vigilanza e controllo.***

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Rocca Susella, il personale del Dipartimento di Prevenzione dell'ATS, le Guardie Volontarie delle Associazioni animaliste, protezionistiche ed ecologiste (in accordo con il Comune) alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del T.U.L.P.S., nonché in generale, tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e degli Enti o Organi preposti al controllo.

### ***Art. 63 - Collaborazione con Associazioni.***

1. Per particolari problematiche non contemplate dal presente Regolamento potranno, per i singoli casi, essere consultate le Associazioni animaliste, protezionistiche ed ambientaliste riconosciute ed operanti sul territorio a livello nazionale e locale.

### ***Art. 64 - Rinvio al Regolamento Polizia veterinaria e ad altre norme***

1. Per quanto riguarda le malattie infettive, la loro denuncia ed i relativi provvedimenti esecutivi, l'azione cautelativa e preventiva, si fa richiamo a quanto stabilito dal Regolamento di Polizia veterinaria, approvato con D.P.R. n.320/1954 e successive modifiche.

fi. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti, anche successive, nella materia.

### ***Art. 65 - Entrata in vigore e pubblicizzazione del Regolamento***

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le norme e disposizioni in materia di tutela animali contenute in provvedimenti e ordinanze emanate in precedenza dagli organi comunali.
2. All'aggiornamento formale del presente Regolamento provvederà l'organo consiliare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal predetto T.U.EE.LL.
4. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della Legge n241/90 e s.m.i., sarà tenuto a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Tutela Animali e pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Rocca Susella, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.p